



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 184 del 13 febbraio 2026

OGGETTO: ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA, ESERCITAZIONI E RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ AL TIRO PER GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI COSSATO PER L'ANNO 2026

Il sottoscritto Comm. Davide VILLANOVA, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 in data 28 marzo 2025;

PREMESSO che occorre provvedere, come previsto dall'art. 251 c. 1 d.lgs. 66/2010 "*Codice dell'ordinamento militare*", all'iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale per il personale di questo Comando di Polizia Locale in possesso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 l. 65/1986 "*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*", della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e prestante servizio armato, al fine di effettuare le previste esercitazioni obbligatorie periodiche al tiro ed ottenere il relativo attestato di idoneità, come ribadito altresì dall'art. 18 c. 1 d.m. Interno 145/1987 "*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*";

VISTO il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ed in special modo il di esso:

- art. 14 "*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*";
- art. 17 "*Fasi delle procedure di affidamento*", il quale prevede:
 - al c. 1 che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
 - al c. 2 che "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai*

requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

- art. 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”;*
- art. 50 *“Procedure per l'affidamento”*, il quale prevede al c. 1 lett. b) che *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*
- art. 62 *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”*, il quale prevede:
 - al c. 1 che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*
 - al c. 6 che *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)”;*

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, ed in particolar modo il di esso art. 192 *“Determinazioni a contrarre e relative procedure”*, il quale prevede al comma 1 che *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

VISTA la l. 488/1999 e ss.mm.ii. *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”*, ed in special modo il di esso art. 26 *“Acquisto di beni e servizi”*, il quale prevede:

- al c. 3 che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;*

- al c. 3-bis che *“I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”*;

VISTA la l. 296/2006 e ss.mm.ii. *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, ed in special modo il di esso:

- art. 449, il quale prevede che *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]”*;
- art. 450, il quale prevede che *“[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...]”*;

VISTO il *“Regolamento comunale dei contratti pubblici in attuazione al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.”* della Città di Cossato, approvato con d.C.C. 31/2025 e ss.mm.ii., ed in special modo il di esso art. 9 *“Acquisizione di appalti sottosoglia comunitaria, nei limiti di qualificazione”* il quale prevede al c. 3 che *“L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato: a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici. Deve essere sempre verificata e attestata la congruità del prezzo”*;

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di prestazione richiesta non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A.;

RILEVATO che, in applicazione dei citati principi e criteri stabiliti, il valore economico della prestazione in oggetto è stimato essere inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO che, in considerazione della natura e del valore economico della prestazione in oggetto, sia consono procedere mediante affidamento diretto, sussistendo le previste condizioni;

CONSIDERATO che il TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA è il più vicino territorialmente alla Città di Cossato ed è raggiungibile in pochi minuti dal personale impiegato nelle esercitazioni di tiro, dovendo in alternativa ricorrere alle sezioni di Vercelli o Novara;

VALUTATA l'incidenza dei costi sul servizio considerando il tempo di trasferimento di andata e ritorno del personale per la sezione del Tiro a Segno Nazionale, le spese di carburante, l'aggravio delle relative attività gestionali, dovendo generare doverosa corrispondenza alle Prefetture competenti riguardante gli spostamenti del personale armato fuori dal territorio comunale e provinciale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in oggetto al TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA, c.f. 81065460024, corrente in 13900 Biella (BI), via Ardizzone Collocapra n. 20;

CONSIDERATO che il personale di polizia interessato alle esercitazioni al tiro ammonta a sette unità;

VISTO il preventivo di spesa comunicato dal Tiro a Segno Nazionale in oggetto ed assunto al protocollo comunale in data 22/01/2026 con il n. 1637;

VISTO l'art. 49 c. 6 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tale per cui *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

ATTESTATA la congruità dell'offerta con riferimento ai correnti prezzi di mercato e rilevato che l'individuata sezione del Tiro a Segno Nazionale risulta in possesso di idonea capacità tecnico economica, in quanto istituzionalmente preposta a tale attività;

VISTA l'autorizzazione ad impegnare emessa in data 11/02/2026 dall'Area Risorse Umane e Finanziarie, Ufficio Organizzazione e Personale - Supporto Nucleo di Valutazione, della Città di Cossato, responsabile del capitolo Dr. MOSCA Christian, protocollo n. 3694;

ACQUISITE le dichiarazioni rilasciate dalla sezione del Tiro a Segno Nazionale in oggetto, assunte al protocollo comunale in data 22/01/2026 con il numero 1637 in merito:

- alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 l. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- alla presa visione dei codici di comportamento dei dipendenti;
- all'applicazione del c.d. *pantouflage* o *revolving doors*, di cui all'art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della suddetta sezione del Tiro a Segno Nazionale, emesso con protocollo INAIL_52437486 del 19/01/2026 (scadenza in data 19/05/2026) assunto al protocollo comunale in data 22/01/2026 con il numero 1700;

DATO ATTO che l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle elencate all'art. 1 c. 52 l. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) e pertanto non è necessario verificare l'iscrizione della sezione del Tiro a Segno Nazionale in oggetto nella White List della Prefettura;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) BA62712E8C, attribuito alla procedura;

RITENUTO, stante il valore economico e le modalità dell'affidamento diretto, di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il fine che si intende perseguire è il mantenimento, in capo al personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato prestante servizio armato, di idonea professionalità all'uso perito delle armi in dotazione;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio annuale d'iscrizione ad una sezione del Tiro a Segno Nazione e l'effettuazione delle esercitazioni di tiro al fine del rilascio del relativo attestato d'idoneità;
- il valore economico dell'affidamento è pari ad € 1.960,00 IVA esente;
- l'obbligazione verrà perfezionata ai sensi dell'art. 18 c. 1 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché ai sensi del citato *"Regolamento sulla formazione dei contratti e disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"* della Città di Cossato, approvato con d.C.C. 31/2025 e ss.mm.ii.;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente atto e nel preventivo trasmesso dalla sezione del Tiro a Segno Nazionale in oggetto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 50 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento, V.Comm. Andrea REY, né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Comm. Davide

VILLANOVA, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di affidare al TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA, c.f. 81065460024, corrente in 13900 Biella (BI), via Ardizzone Collocapra n. 20, le operazioni di iscrizione, l'esecuzione delle prove di tiro ed il susseguente rilascio del relativo attestato d'idoneità, al personale di Polizia Locale individuato, in conformità all'offerta di cui al preventivo assunto al protocollo comunale per quanto sopra esposto, per un importo complessivo di € 1.960,00 IVA esente;
- 3) di impegnare e di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO (€)	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.LGS. N.118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA/ IMPUTAZIONE
1.100,00	468/8	POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI ADDESTRAMENTO	03 01 1 103	2026
860,00	108/99	RISORSE UMANE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01 10 1 103	2026

CIG: BA62712E8C;

- 4) di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione ANAC 264/2023 e dell'art. 85 del d.lgs. 36/2023, il presente atto sul sito internet della Città di Cossato all'Albo pretorio on-line e nel profilo del committente, sezione "*amministrazione trasparente*" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di ANAC avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di ANAC;
- 5) di dare atto che né il Responsabile del Procedimento, V.Comm. Andrea REY, né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Comm. Davide VILLANOVA, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;
- 6) di dare atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis d.lgs. 267/2000.

IL COMANDANTE
Corpo di Polizia Locale

*Comm. Davide VILLANOVA**

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.